

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca Macerata S.p.A

Contrada Acquevive 20/A - 62100 - Macerata (MC)

Tel.: 0733/2501- Fax: 0733/250240

Email: [info@bancamacerata.it](mailto:info@bancamacerata.it) Pec: [bpmm@pec.bancamacerata.it](mailto:bpmm@pec.bancamacerata.it) Sito internet [www.bancamacerata.it](http://www.bancamacerata.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata n. REA 163874 c.f. 01541180434

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5623 - cod. ABI 03317

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Iscrizione ad Albi o elenchi: \_\_\_\_\_

Numero Delibera Iscrizione all'albo/Elenco: \_\_\_\_\_

Qualifica: \_\_\_\_\_

**CHE COS'È L'ANTICIPO SU FATTURE**

Con l'anticipazione su fatture il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito verso un terzo, l'incasso del quale è curato dalla Banca cui il cliente conferisce apposito mandato.

Con le somme così incassate la Banca ottiene il rimborso di quanto anticipato al cliente.

L'operazione può essere, secondo le valutazioni della Banca, assistita da idonea garanzia.

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI e in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

In ottemperanza alla vigente disciplina in materia, la banca considera il rating di legalità delle imprese tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tiene conto nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione del finanziamento, nonché delle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto sotto specificato nella sezione relativa alle condizioni economiche.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- in caso di inadempimento da parte del terzo il cliente è tenuto a rimborsare le somme anticipate dalla Banca.

Per questa tipologia di affidamento si precisa che la massima percentuale di anticipazione è fissata nella misura dell'80% del credito per crediti scadenti nei 120 giorni successivi all'anticipazione.

SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI ASPETTI RELATIVI ALLA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI L.662/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese, anche imprese artigiane, di qualsiasi forma giuridica, ubicate sul territorio nazionale appartenenti alla maggior parte dei settori economici e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono esclusi i clienti consumatori. Sono ammissibili alla Garanzia diretta le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività di impresa, sono pertanto finanziabili le seguenti finalità: 1) investimenti materiali e immateriali, spese di ristrutturazione e ammodernamento dell'azienda; 2) consolidamento passività a breve termine; 3) liquidità aziendale per acquisto scorte, pagamento fornitori, anticipo fatture, pagamento spese per il personale, spese comunque inerenti l'attività principale del richiedente; 4) rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine. Sono escluse le operazioni a revoca. L'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. La garanzia, per le Piccole e Medie Imprese, è prestata in misura

percentuale (fino ad un massimo dell'80% del finanziamento) sul finanziamento erogato dalla Banca, a seconda della tipologia di operazione e di beneficiario finale. La garanzia ha un costo percentuale, da corrispondere al Fondo di Garanzia, calcolato sull'importo garantito. Per maggiori dettagli sulle percentuali di copertura e importo massimo garantito è necessario consultare le disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI, disponibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it). A tutte le operazioni creditizie ammesse alla garanzia del Fondo viene applicata una riduzione pari a 0,10% rispetto ai tassi tempo per tempo vigenti.

In caso di accesso alla garanzia del Fondo, non trovano applicazione le condizioni relative al rating di legalità.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

#### Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,74%	Tasso indicizzato EURIBOR Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva
Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 14%	Tasso indicizzato TASSO UFFICIALE di RIFERIMENTO Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	
Tasso debitore annuo per utilizzi entro i limiti del fido	<p>IMPRESE ANT FAT FUORI RATING: entro fido: Tasso variabile: TASSO UFFICIALE di RIFERIMENTO (Attualmente pari a: 4,25%) + 7,25 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11,5% Il tasso di interesse è variato con decorrenza inizio ogni mese rilevato sul sito ufficiale della BCE, corretto pari a zero se negativo. Il tasso applicato non potrà essere inferiore allo spread indicato.</p> <p>IMPRESE ANT FATTURE MCC: entro fido: Tasso variabile: EURIB.3M/360 Media Mese prec. (Attualmente pari a: 3,733%) + 7,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 11,233% Il tasso di interesse è variato con decorrenza inizio ogni mese reperito da stampa, amministrato da EMMI, corretto pari a zero se negativo. Il tasso da applicare non potrà essere negativo neanche per effetto dello spread da sottrarre. Valore attuale dell'indice di riferimento: 3,733%</p>
Tasso debitore annuo per utilizzi oltre i limiti del fido	<p>IMPRESE ANT FAT FUORI RATING: Tasso fisso: 13%</p> <p>IMPRESE ANT FATTURE MCC: Tasso fisso: 13%</p>
Periodicità	<p>Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.</p>
Modalità di calcolo degli interessi debitori	<p>Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso</p>

	di interesse, dividendo il risultato per 36500 (divisore anno civile).
<b>Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca</b>	
Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

## CONDIZIONI

Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi a 2% annuale

Periodicità di addebito Trimestrale

La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi. In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.

## Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	fino a € 5.000,00: €20,00 fino a € 10.000,00: € 30,00 oltre: € 50,00
Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva.	Non prevista
Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV	€ 100,00
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	Non previsto massimo

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievo contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

## SPESE

Spese collegate all'erogazione del credito	€ 0,00
Spese collegate al rinnovo del credito	€ 0,00
Spesa per altre comunicazioni e informazioni (1)	€ 25,00
Spese ricerca /copia documentazione	€ 20,00
Spese trasparenza periodica	vedasi foglio informativo relativo al contratto di conto corrente

(1)comunicazioni conseguenti ad intimazioni per morosità, preavviso segnalazione centrale rischi, dichiarazioni di terzo e attività conseguenti I pignoramenti/sequestri presso la banca a carico del cliente.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

<b>Oneri sostenuti dal cliente</b>	
Oneri Confidi (solo se presente Confidi)	nella misura richiesta dal Confidi coinvolto
<b>Altri oneri</b>	
Imposta e tasse presenti e future	nella misura effettivamente sostenuta

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e *sul sito internet* della banca.

<b>RATING DI LEGALITA'</b>	
<b>Avvertenza:</b> le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni sopra riportate	
Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale (per utilizzi nei limiti del fido concesso)	0,10 punti in meno – solo in caso di applicazione del tasso TUR
Durata massima dell'istruttoria	60 giorni

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n°15 giorni ricevimento della richiesta del cliente

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Contrada Acquevive 20/A, 62100 MACERATA [legale@bancamacerata.it](mailto:legale@bancamacerata.it) oppure a [bprm@pec.bancamacerata.it](mailto:bprm@pec.bancamacerata.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore

Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso variabile del finanziamento
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso di interesse debitore	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione per la messa a disposizione delle somme (o Commissione sull'accordato)	Compenso per l'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità prevista nel contratto.
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del prestito concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti e, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali, accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Valuta	Data di inizio di decorrenza degli interessi
Istruttoria	analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.